

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 11 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

COPIA

OGGETTO: Approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2024 e Piano Economico Finanziario 2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
BEN AISSA	SONIA	X		
BONZANI	MARCO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO		X	
GIRARDI	ALAN	X		
GUERRI	LUISA		X	
IACHELINI	ELISA		X	
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MENGON	TOMASO	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		
VALORZ	MICHELE	X		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

15/04/2024

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Lorenzo Cicolini nella sua qualità di **Sindaco** assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al n° **9** dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	Approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2024 e del Piano Economico Finanziario 2024-2025.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ a partire dal 01/01/2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di ente gestore responsabile delle attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con l'introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permette di registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno da ciascuna utenza;
- ✓ il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l'applicazione di una calotta montata direttamente sul coperchio degli esistenti cassonetti stradali o seminterrati, apribile solo tramite dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente;
- ✓ con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, da corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l'attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore;
- ✓ l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede quanto segue: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- ✓ con deliberazione n.40 di data 28/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in vigore dal 01 gennaio 2023 adeguandolo alla normativa per la riscossione delle entrate Legge 160/2019 e al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (TQRIF) approvato con deliberazione n.15/2022/R/rif di data 18/01/2022 dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) mantenendo comunque invariato il metodo di calcolo della tariffa;
- ✓ con deliberazione n.41 di data 28/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Tutto ciò premesso;

Visto quanto previsto al comma 527, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la deliberazione di ARERA 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif avente per oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto l'allegato A) alla delibera n. 363/2021 di ARERA che individua la determinazione delle componenti tariffarie previste dalla citata delibera in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.

Vista la deliberazione di ARERA 03/08/2023 n. 389/2023/R/rif avente per oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Vista altresì la determinazione di ARERA 06/11/2023 n. 1/DTAC/2023 avente per oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 dando atto della validazione del PEF 2024-2025 .

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa sui rifiuti, come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 di data 31 marzo 2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025 secondo quanto previsto dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021R/rif di data 03 agosto 2021;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 aggiornato per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e la relativa relazione accompagnatoria predisposto dalla Comunità della Valle di Sole, in qualità di Ente gestore del servizio rifiuti, opportunamente integrato con i dati di competenza del Comune;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2024 è così quantificato:

Descrizione	Piano Economico Finanziario
Costi fissi	€. 77.110,25
Costi variabili	€. 84.420,63
Totale	€. 161.530,88

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario 2024-2025 secondo quanto previsto dalle deliberazioni di ARERA n. 363/2021/R/rif di data 03 agosto 2021 e n. 389/2023/R/rif di data 03 agosto 2023, negli allegati che dimessi agli atti ne costituiscono parte integrante e sostanziale. [\(ALLEGATO A\)](#).
2. Di dare atto che i dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2024-2025 sono completi, coerenti e veritieri.
3. Di approvare per l'anno 2024 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa e da una parte variabile, individuando il volume minimo annuo per ogni categoria da addebitare a ciascuna utenza ai sensi dell'art. 11, comma 11 per le utenze domestiche e 12 comma 4 per quelle non domestiche del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. [\(ALLEGATO B\)](#).
4. Di stabilire anche per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, in € 5 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.
5. Di stabilire anche per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento succitato la riduzione del 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio come previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare datato 20 aprile 2017.

6. Di stabilire anche per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di:
- € 70,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consigliere n. 40 di data 28/12/2022. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - € 70,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente in trattamento dialitico peritoneale domiciliare, comprovato da idonea documentazione medica, che utilizza per le cure materiale sanitario. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall' art.11, comma 11, del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consigliere n. 40 di data 28/12/2022. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - € 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza costituita da famiglie residenti con figli minori di età inferiori ai 24 mesi con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consigliere n. 40 di data 28/12/2022. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, ad ARERA, al Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità della Valle di Sole.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Successivamente

Ravvisata la sussistenza dei requisiti d'urgenza previsti dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 per dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, determinata dalla necessità di operare in merito;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su numero 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° **11** di data **11/04/2024** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Lorenzo Cicolini

Il Consigliere designato
F.to Anna Pedergnana

Il Segretario
F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 11/04/2024

F.to **Il Segretario**
dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/04/2024



Il Segretario
dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi,

Il Segretario
